

Regolamento di investimento

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo (di seguito denominata «Fondazione»), il Consiglio della Fondazione adotta il seguente regolamento di investimento:

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento disciplina i principi da osservare all'atto dell'investimento di capitali delle prestazioni di libero passaggio in titoli.

Art. 2 Disposizioni generali

1. La Fondazione propone:
 - a. investimenti in fondi conformi alla LPP (fondi singoli)
 - b. investimenti in gruppi di investimento all'interno di fondazioni di investimento
 - c. mandati di gestione patrimoniale conformi alla LPP
2. La Fondazione o il consulente comunicano al contraente i rischi specifici e forniscono chiarimenti in merito agli investimenti.
3. L'intestatario si assume la completa responsabilità in relazione allo sviluppo del valore del proprio investimento patrimoniale. L'investimento in titoli potrebbe comportare anche una perdita di valore. La Fondazione consiglia investimenti in titoli solo ad intestatari che presentino un profilo di rischio corrispondente con un orizzonte di investimento che vada da medio a lungo termine.
4. L'indennità prevista per la custodia e la gestione degli investimenti patrimoniali deve essere indicata in maniera trasparente all'interno dell'accordo di libero passaggio, più specificatamente in riferimento all'apertura conto e deposito. Il costo dei servizi aggiuntivi deve essere riportato all'interno del regolamento tariffario.
5. Per tutte le opportunità di investimento messe a disposizione all'intestatario, il Consiglio della Fondazione garantisce il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di investimenti. Inoltre il Consiglio della Fondazione garantisce il rispetto delle strategie di investimento concordate con gli intestatari, nonché la periodica verifica e osservanza delle corrispondenti direttive di investimento e dei margini. In ultimo la Fondazione controlla regolarmente le prestazioni di soggetti/istituzioni incaricati della gestione del patrimonio e delle vendite.
6. I soggetti e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 48f cpv. 2 OPP 2. Con cadenza annuale, la Fondazione richiede ai soggetti operanti nella gestione del patrimonio di rilasciare una dichiarazione nella quale si attesti il rispetto delle normative in vigore per ciò che attiene i requisiti di integrità e lealtà dei soggetti responsabili.
7. Nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale è possibile effettuare sia investimenti collettivi, sia investimenti diretti, ciascuna fattispecie da intendersi sempre entro i limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali

1. *Liquidità*: i rendimenti promessi devono poter essere pagati in qualsiasi momento entro i termini stabiliti.
2. *Sicurezza*: l'intestatario è chiamato a scegliere, coadiuvato dalla Fondazione o dal consulente, una strategia di investimento basata su una determinata tipologia di controllo del rischio e di profilo di rischio, a cui corrispondono la sua capacità ovvero la sua propensione al rischio.
3. *Diversificazione*: si ritiene necessario osservare il principio di diversificazione del rischio, la conseguente conformità dovrà essere chiaramente provata e motivata. In caso di investimenti collettivi, si considera generalmente come rischio del debitore il rischio dei valori di riferimento su cui si fonda l'investimento collettivo, e non la società di gestione fondi di investimento di capitale collettivo. In caso di Exchange Traded Product (ETP) con valori patrimoniali digitali (es. criptovalute) si considerano come valori di riferimento i crypto-asset sottostanti.

Art. 4 Ampliamenti di investimento

1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre all'intestatario la possibilità di ampliamento degli investimenti consentiti, in conformità con quanto previsto dagli art. 5 e 7 del presente regolamento. Nella definizione della strategia di investimento deve essere obbligatoriamente considerata la capacità di rischio individuale dell'intestatario. La scelta di un ampliamento degli investimenti da parte dell'intestatario è consentita unicamente qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. I presupposti per l'ampliamento delle opportunità di investimento vengono stabilite dalla Fondazione nel quadro dei prodotti di investimento da essa offerti.
3. La Fondazione stabilisce nel suo rendiconto annuale, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione del rischio conformemente all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2.

Art. 5 Ampliamenti di investimento consentiti

L'intestatario ha a disposizione le seguenti opportunità di ampliamento degli investimenti, in conformità con i principi di diversificazione, ove vengano garantite la strategia e la capacità di rischio dell'intestatario ed esse siano documentate per iscritto dalla Fondazione o dal suo consulente.

1. *Investimenti in fondi del mercato monetario senza copertura valutaria:*
Sono consentiti nelle seguenti valute: euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.
2. *Investimenti in obbligazioni in valuta estera senza copertura valutaria:*
Sono consentiti nelle seguenti valute: euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.
3. *Investimenti in fondi azionari senza copertura valutaria:*
Sono consentiti nelle seguenti valute: euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.
4. *Investimenti immobiliari:*
In caso di investimenti immobiliari, essi possono essere effettuati unicamente sotto forma di investimento di capitale collettivo con NAV (valore patrimoniale netto) calcolato con cadenza almeno settimanale.
5. *Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo:*
Includono tra l'altro hedge funds, investimenti in materie prime, criptovalute e private equity. Nel quadro degli investimenti alternativi, sono consentiti esclusivamente investimenti collettivi di capitali, ed eccezionalmente – qualora per una categoria di investimento non siano possibili investimenti collettivi di capitale – Exchange Traded Products (ETP), che prevedano un calcolo almeno mensile del Net Asset Value (NAV, valore patrimoniale netto). Gli investimenti di capitale non diversificati (es. ETF Gold) devono corrispondere a max. il 5% delle immobilizzazioni.

Art. 6 Limitazioni di categorie in caso di ampliamenti di investimento

Per le singole categorie di investimento relative alle opportunità di ampliamento si applicano, con riferimento ai fondi pensione, le seguenti limitazioni:

- | | |
|---|-------|
| 1. Investimenti in fondi azionari, titoli simili e altre partecipazioni | 100 % |
| 2. Investimenti in valuta estera (senza copertura valutaria) | 50 % |
| 3. Investimenti alternativi max. 5% per investimento non diversificato | 20 % |

Art. 7 Principi di iscrizione in bilancio

1. La liquidità disponibile viene valutata secondo il valore nominale, mentre tutte le altre categorie secondo il valore di mercato.
2. La Fondazione determina i fornitori di cambio e i fornitori NAV per la valutazione del deposito e la valutazione dei depositi di libero passaggio secondo la OPP 2.

Art. 8 Scelta della strategia di investimento/cambiamento della strategia

1. L'intestatario è tenuto a presentare il profilo di rischio conformemente alla richiesta al fine di procedere alla scelta dell'investimento patrimoniale. L'intestatario può discostarsi dal prodotto proposto e scegliere in alternativa una strategia di investimento più difensiva. Un aggiramento della capacità di rischio a favore di una strategia di investimento più offensiva non è consentito.
2. Al fine di stabilire se gli adeguamenti richiesti possono essere adottati nella misura desiderata, la Fondazione o il consulente decidono in base alla capacità di rischio individuale di ogni singolo intestatario.
3. Qualora un intestatario intenda effettuare degli adeguamenti al proprio piano di investimento patrimoniale, occorre che egli presenti una richiesta scritta alla Fondazione. Previo consenso della Fondazione è possibile in qualsiasi momento procedere ad un adeguamento della strategia di investimento nell'ambito delle soluzioni di titoli offerte. A tale scopo il consulente verifica il profilo di investimento dell'intestatario e lo trasmette alla Fondazione.
4. Nell'ambito dei singoli fondi (fondi di investimento conformi alla LPP), le modifiche di strategia devono essere comunicate per iscritto alla Fondazione utilizzando il corrispondente modulo in vigore.
5. Il cambiamento di strategia desiderato viene attuato solamente previo ricevimento della comunicazione scritta.
6. Una variazione dei titoli nella soluzione conto è realizzabile in qualsiasi momento e viene eseguita dalla Fondazione entro il termine utile dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 Monitoraggio delle disposizioni legali e dei margini delle strategie di investimento proposte (attuazione valida unicamente per gli investimenti collettivi)

1. Per ogni strategia di investimento (prodotto) e per ogni intestatario viene gestito un modello di portafoglio. Tale modello di portafoglio viene monitorato dalla Fondazione sia in riferimento alla conformità con le disposizioni legali, sia in relazione alla compatibilità con i margini stabiliti dalla strategia di investimento. Prima dell'implementazione del modello di portafoglio, la Fondazione procede alla sua approvazione.
2. Eventuali modifiche dei modelli di portafoglio (incluso lo scambio di valori) richiedono la preventiva autorizzazione da parte della Fondazione.
3. I versamenti si effettuano in conformità con il modello di portafoglio e non in base ai valori di ciascun deposito.
4. Almeno con cadenza trimestrale, occorre valutare la necessità di un eventuale rebalancing e, ove necessario, procedere con la sua attuazione.

Art. 10 Monitoraggio della disposizione legale e dei margini delle strategie di investimento individuali (attuazione con investimenti singoli)

1. Le strategie di investimento individuali (Asset Allocation) sono possibili solamente all'interno di una determinata strategia di investimento (ad esempio di tipo conservativo) oppure in conformità con quanto disposto dal modulo «Scheda della strategia». Per ogni intestatario viene effettuata una Asset Allocation (valore teorico di riferimento e margini). I margini corrispondono alla strategia di investimento predefinita (ad esempio di tipo conservativo) oppure ai parametri indicati nella Scheda della strategia. La Asset Allocation viene verificata dalla Fondazione sia in riferimento alla conformità con le disposizioni legali, sia in relazione alla compatibilità con i margini stabiliti dalla strategia di investimento. Prima dell'implementazione della Asset Allocation, la Fondazione procede alla sua approvazione.
2. Eventuali modifiche alla Asset Allocation (incluse le modifiche ai margini) richiedono la preventiva autorizzazione da parte della Fondazione.
3. I versamenti si effettuano in conformità con il modello di portafoglio e non in base ai valori di ciascun deposito.
4. Almeno con cadenza trimestrale, occorre valutare la necessità di un eventuale rebalancing e, ove necessario, procedere con la sua attuazione.

Art. 11 Lingua di riferimento

In caso di differenze tra le diverse versioni linguistiche, prevarranno le norme in tedesco.

Art. 12 Divari nel regolamento

Qualora, in merito a speciali circostanze, il presente regolamento non contempli alcuna disposizione specifica, il Consiglio della Fondazione sarà chiamato ad introdurre una disposizione in linea con lo scopo della Fondazione stessa.

Art. 13 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento di investimento. Le modifiche saranno comunicate all'intestatario tramite comunicazione in forma scritta o elettronica. La versione attualmente in vigore è a disposizione dell'intestatario agli indirizzi www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento di investimento è stato approvato con delibera circolare nel mese di ottobre 2025 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Sostituisce il precedente regolamento di investimento.

Zurigo, ottobre 2025

Il Consiglio della Fondazione indipendente
di libero passaggio di Zurigo